



Comune di Torri di Quartesolo

Via Roma, 174 - 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)

Codice Fiscale - Partita Iva : 00530900240

Posta Elettronica Certificata (PEC) : torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net

Official Web Site : www.comune.torridiquartesolo.vi.it

U.O. 2

FINANZIARIA - TRIBUTI

REGOLAMENTO GENERALE delle ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 30/07/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27/12/2023

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12/03/2024

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	4
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento	4
Art. 2 - Individuazione delle entrate comunali.....	4
Art. 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe.....	5
Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	5
Art. 5 - Rapporti con i cittadini	6
Art. 6 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate ordinarie	6
Art. 7 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate tributarie.....	6
TITOLO II - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	7
Art. 8 - Forme di gestione.....	7
Art. 9 - Modalità di riscossione.....	7
Art. 10 - Attività di verifica e controllo	7
Art. 11 - Accertamento delle entrate ordinarie.....	7
Art. 12 - Accertamento delle entrate tributarie	8
Art. 13 - Interessi da accertamento.....	9
Art. 14 - Ripetibilità delle spese di notifica.....	10
Art. 15 - Rimborsi.....	10
Art. 16 – Compensazione tra crediti e debiti di natura tributaria.....	10
Art. 16-bis – Compensazione tra crediti e debiti di natura patrimoniale.....	11
Art. 17 – Compensazione tra crediti e debiti di diversa natura.....	11
Art. 18 - Riscossione coattiva delle entrate.....	12
Art. 19 - Interessi moratori.....	13
Art. 20 - Costi di elaborazione e notifica	13
Art. 21 - Ingiunzioni di pagamento.....	13
Art. 22 - Discarico per crediti inesigibili.....	13
Art. 23 - Importo minimo per il recupero delle entrate	13
Art. 24 - Arrotondamenti.....	14
Art. 25 - Dilazione del pagamento delle somme dovute.....	14
Art. 26 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento delle entrate tributarie.....	16
TITOLO III – MISURE PREVENTIVE PER IL CONTRASTO DELL’EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI.....	17
Art. 27 - Finalità ed ambito di applicazione.....	17
Art. 28 - Definizione di irregolarità tributaria.....	17
Art. 29 - Soggetti in posizione di irregolarità tributaria.....	17
Art. 30 - Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo d’azienda.....	18

Art. 31 - Modalità di verifica nuove istanze.....	18
Art. 32 - Collaborazione tra gli uffici.....	19
TITOLO IV - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO	20
CAPO I - AUTOTUTELA	20
Art. 33 - Istituto dell'autotutela - Presupposti	20
Art. 34 - Procedura di autotutela	20
CAPO II - DIRITTO DI INTERPELLO	21
Art. 35 - Oggetto.....	21
Art. 36 - Materie oggetto di interpello	21
Art. 37 - Procedura ed effetti	22
CAPO III - RECLAMO/MEDIAZIONE	24
Art. 38 - Reclamo e mediazione - Ambito di applicazione.....	24
Art. 39 – Effetti della presentazione dell’istanza di reclamo/mediazione	24
Art. 40 - Trattazione dell’istanza	24
Art. 41 - Accordo di mediazione	25
Art. 42 - Perfezionamento dell’accordo di mediazione.....	25
Art. 43 - Sanzioni.....	25
Art. 44 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale	25
Art. 45 - Provvedimento di diniego	25
Art. 46 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione.....	25
CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	26
Art. 47 - Oggetto dell’adesione	26
Art. 48 - Ambito di applicazione	26
Art. 49 - Competenza.....	27
Art. 50 - Attivazione del procedimento	27
Art. 51 - Procedimento ad iniziativa dell’ufficio	27
Art. 52 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	28
Art. 53 - Contenuto dell’atto di accertamento con adesione.....	28
Art. 54 - Esito negativo del procedimento	29
Art. 55 - Perfezionamento ed effetti della definizione.....	29
TITOLO V – RAVVEDIMENTO OPEROSO	30
Art. 56 - Ravvedimento operoso per entrate tributarie.....	30
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI.....	31
Art. 57 - Norme di rinvio.....	31
Art. 58 - Entrata in vigore	31

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 23/2014. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento:
 - a) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - b) la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
3. Le norme regolamentari di seguito esposte si applicheranno fino a che saranno sostituite dall'eventuale diversa disciplina introdotta da norme primarie successive all'entrata in vigore del presente.
4. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.
5. Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.
6. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento le sanzioni da violazioni del codice della strada.

Art. 2 - Individuazione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali quelle derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate ordinarie comunali le entrate patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi per l'uso di beni comunali e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Le entrate comunali ordinarie sono costituite da:

 - a) rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - b) proventi dei servizi pubblici;
 - c) corrispettivi per concessioni di beni demaniali;

- d) qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano con riferimento alle entrate di cui al comma 1. Per le entrate di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai titoli I, II, IV (limitatamente al Capo I) e VI.

Art. 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
2. La determinazione di aliquote, tariffe e prezzi delle entrate ordinarie spetta alla Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge e della disciplina generale dettata dal Consiglio Comunale ai sensi delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Salve diverse disposizioni di legge, le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nel Documento unico di programmazione, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
5. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine di cui al precedente comma 3, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
6. In caso di adozione di aliquote canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in tema di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
7. Salvo diversa disposizione di legge, in assenza di deliberazione si intendono confermate le aliquote e le tariffe vigenti nell'esercizio precedente.

Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nonché i soggetti destinatari delle medesime, sono disciplinati dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 3.
2. In assenza della deliberazione annuale, si intendono confermate le detrazioni, le agevolazioni e le esenzioni vigenti nell'esercizio precedente.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza di parte dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
4. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Art. 5 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. I regolamenti comunali, le tariffe, le aliquote, i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini vengono resi pubblici anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche ed elettroniche.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
4. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
5. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.

Art. 6 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate ordinarie

1. Sono Responsabili delle entrate ordinarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento.
2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
3. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente

Art. 7 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate tributarie

1. La responsabilità della gestione di ciascuna delle imposte comunali compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta Comunale.
2. Il funzionario responsabile del tributo cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito.
3. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.

TITOLO II - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 8 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di efficienza, economicità, funzionalità ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate ordinarie, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, altre forme di gestione previste dalla legislazione vigente.
3. La forma di gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 9 - Modalità di riscossione

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto presso gli sportelli dell'Ente;
 - b) versamento diretto alla tesoreria;
 - c) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune servizio di tesoreria;
 - d) giroconti, bonifici, accreditamenti, sistemi di pagamento elettronico od informatico, ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - e) tramite modello di pagamento F24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge;
 - f) attraverso il Sistema pagoPA;
 - g) altre forme di pagamento previste dalla normativa vigente.

Art. 10 - Attività di verifica e controllo

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata ordinaria o tributaria gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente e del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.
3. Su proposta motivata del responsabile dell'entrata, il Comune può affidare a terzi ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
4. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento, anche mediante l'adesione a protocolli d'intesa per la lotta all'evasione fiscale.
5. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire, nel rispetto della normativa in materia di personale, compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti, adottando, laddove richiesto, apposito regolamento.

Art. 11 - Accertamento delle entrate ordinarie

1. L'entrata ordinaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il

debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. L'accertamento è predisposto e sottoscritto dal responsabile della gestione delle entrate ordinarie come definito all'art. 6.
3. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, oneri o indennizzi, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
4. L'accertamento esecutivo delle entrate ordinarie, finalizzato alla riscossione delle entrate stesse, deve essere notificato, in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
5. L'accertamento esecutivo delle entrate ordinarie deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 150/2011. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che procederà alla riscossione.
6. Il contenuto dell'accertamento esecutivo delle entrate ordinarie è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
7. L'accertamento esecutivo delle entrate ordinarie acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
8. Gli atti indicati nei precedenti commi sono notificati ai destinatari mediante:
 - a) raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b) posta elettronica certificata: nelle modalità previste dalla normativa vigente;
 - c) atto giudiziario;
 - d) direttamente a mani, al solo intestatario, presso gli uffici competenti, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune o di altro soggetto incaricato.

Art. 12 - Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. In caso di mancato, di insufficiente o di tardivo versamento del tributo, ovvero di infedeltà, di incompletezza o di omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune o altro soggetto incaricato provvede alla notifica di apposito avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese, in base alla normativa vigente.
3. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente contenere:
 - a) la motivazione in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare validamente i propri diritti difensivi nelle sedi competenti;

- b) l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - c) l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - d) l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;
 - e) l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio;
 - f) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - g) l'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - h) le indicazioni dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
4. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
 5. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
 6. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 18.
 7. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e notificato mediante:
 - a) raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b) posta elettronica certificata: nelle modalità previste dalla normativa vigente;
 - c) atto giudiziario;
 - d) direttamente a mani, al solo intestatario, presso gli uffici competenti, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune o di altro soggetto incaricato.
 8. Il contenuto degli atti di cui ai commi precedenti è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
 9. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 13 - Interessi da accertamento

1. Salvo quanto previsto dai regolamenti disciplinanti i singoli tributi, la misura degli interessi dovuti a seguito di avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019 e fino al trentesimo giorno successivo alla data di esecutività dello stesso, è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 14 - Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023, e successive modificazioni.
2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Art. 15 - Rimborsi

1. Il rimborso di una entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta dell'utente, o d'ufficio se direttamente riscontrato.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro i termini di prescrizione stabiliti dalla legge per ciascuna entrata o tributo o, in mancanza, entro i termini di prescrizione ordinaria.
3. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata dallo stesso.
4. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
5. Il funzionario responsabile dell'entrata provvede al controllo dell'istanza di rimborso, verificando altresì l'insussistenza di debiti in capo al medesimo soggetto anche per altre entrate. In caso di esito positivo della verifica il responsabile provvede ad attivare la procedura di compensazione di cui agli artt. 16, 16-bis e 17 del presente regolamento.
6. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
7. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente) al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
8. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella misura pari al saggio legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
9. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 (dodici/00).

Art. 16 – Compensazione tra crediti e debiti di natura tributaria

1. Il contribuente che vanta crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, nei termini di versamento del tributo può detrarre, dalla quota ancora dovuta, le eventuali eccedenze, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. La compensazione può avvenire esclusivamente tra somme del medesimo tributo, mediante apposita istanza.
3. La richiesta deve pervenire al protocollo dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di versamento e deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) l'indicazione del tributo per il quale si intende richiedere la compensazione;
 - c) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - d) l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - e) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
 5. Il funzionario responsabile del tributo verifica la fondatezza del credito vantato dal contribuente e comunica al medesimo, entro il termine di 30 giorni, l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.
 6. E' esclusa la compensazione:
 - a) per le somme derivanti da avvisi di accertamento;
 - b) per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento;
 - c) per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 16-bis – Compensazione tra crediti e debiti di natura patrimoniale

1. E' ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali di natura patrimoniale e crediti della stessa natura maturati nei confronti del Comune facenti capo al medesimo utente, sia su richiesta dello stesso che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti siano ugualmente liquidi ed esigibili.
2. La compensazione estingue il debito e il credito dal giorno della loro coesistenza.
3. Il funzionario responsabile dell'entrata prima di procedere alla liquidazione di debiti in capo all'Ente verifica l'insussistenza di crediti del medesimo soggetto, e in caso affermativo liquida la spesa, effettuando la compensazione tra crediti e debiti e provvedendo a pagare l'eventuale eccedenza dovuta all'utente, oppure a richiedere il versamento della differenza.

Art. 17 – Compensazione tra crediti e debiti di diversa natura

1. Nel caso in cui un soggetto risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni, ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura, e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, può essere proposta al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui un soggetto risulti creditore nei confronti del Comune di somme relative a tributi comunali e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il rimborso, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni, ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura, può essere

proposta al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.

3. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, quest'ultimo procede al versamento per la differenza.
4. La compensazione credito/debitoria di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di:
 - a) importi a debito risultanti da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.;
 - b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali.

Art. 18 - Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal Titolo II del D.P.R. 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate comunali può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D. Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i..
3. L'avviso di accertamento delle entrate ordinarie acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica dell'atto. La riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
4. Resta impregiudicata, per le entrate ordinarie, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.
5. L'avviso di accertamento delle entrate tributarie acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. Decorsi trenta (30) giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
6. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602.
7. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
8. In relazione agli atti di cui al comma 6 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

9. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1 comma 792, lettera d), della Legge n. 160/2019.

Art. 19 - Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi di cui all'art. 13, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta (30) giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 1 comma 792, lettera i) della Legge n. 160 del 2019.

Art. 20 - Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze; nelle more dell'adozione del decreto si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 21 - Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 22 e 25 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 5 dell'articolo 11 e al comma 3 dell'articolo 12, con riferimento alle entrate patrimoniali e tributarie, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 22 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata ordinaria, comunicano annualmente all'Ufficio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

Art. 23 - Importo minimo per il recupero delle entrate

1. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti derivanti da entrate ordinarie e tributarie, comprensive o costituite solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora

l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro 12,00 (dodici/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superino cumulativamente l'importo sopra indicato.

2. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.
3. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00).

Art. 24 - Arrotondamenti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 25 - Dilazione del pagamento delle somme dovute

1. Su richiesta del debitore, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il funzionario responsabile dell'entrata, il funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario della riscossione forzata, può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento alle entrate ordinarie.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma che sia in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale. A tal fine il contribuente deve allegare alla richiesta di rateazione la seguente documentazione:

IMPORTO DEBITO	PERSONE FISICHE DITTE INDIVIDUALI	PERSONE GIURIDICHE
Fino a € 3.000	Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà	Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà
Da € 3.000	Dichiarazione ISEE con valore non superiore ad euro 30.000	➤ <u>Società di persone:</u> ultimi tre bilanci approvati o, se in contabilità semplificata, ultime tre dichiarazioni dei redditi trasmesse all'Agenzia delle entrate, da cui deve emergere: a) un risultato economico medio positivo;

		<p>b) un rapporto medio debiti/fatturato non superiore al 70%;</p> <p>c) fatturato ultima annualità non inferiore al 70% della media del triennio.</p> <p>➤ <u>Società di capitali ed enti del terzo settore:</u> ultimi tre bilanci approvati, da cui deve emergere:</p> <p>a) un risultato economico medio positivo;</p> <p>b) un rapporto medio debiti/fatturato non superiore al 70%;</p> <p>⇨ fatturato ultima annualità non inferiore al 70% della media del triennio.</p>
--	--	--

3. Su richiesta del debitore, in relazione all'entità delle somme da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dai soggetti di cui al comma 1 la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio secondo il seguente schema:

- Fino a € 100 Nessuna rateazione
- Da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili
- Da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili
- Da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili
- Da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili
- Oltre € 20.000,00 da 37 a 60 rate mensili

Nel concedere la dilazione il funzionario responsabile dell'entrata dovrà tenere conto del termine decadenziale previsto dalla norma per i successivi provvedimenti da adottare in caso di decadenza dal beneficio.

4. Per importi superiori a € 20.000,00 la concessione può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al debito da rateizzare, scadente non prima della fine del mese successivo a quello di scadenza dell'ultima rata.
5. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
6. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
7. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
8. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi nella misura del tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di

rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio competente per l'entrata di riferimento sentito il Servizio Finanziario. Il contribuente dovrà esibire allo stesso nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.

9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 60 rate mensili, da determinarsi secondo quanto disposto al comma 3 sulla base del debito residuo esistente al momento della richiesta di proroga, e a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
11. Il soggetto di cui al comma 1, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 3, ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dalle istanze presentate, pur in assenza delle condizioni di cui al presente articolo, di concedere la rateizzazione nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione.

Art. 26 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento delle entrate tributarie

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
 - a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
 - c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

TITOLO III – MISURE PREVENTIVE PER IL CONTRASTO DELL’EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Art. 27 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, adotta le seguenti misure preventive che consentano il contrasto dell'evasione dei tributi locali.
2. Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, anche se affidati dal medesimo in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
3. Nel caso di affidamento in gestione, in appalto o in concessione di tributi, il Concessionario coopererà con l'ufficio per dare attuazione alle presenti disposizioni nell'ambito delle previsioni contrattuali o di ulteriori previsioni che dovessero rendersi necessarie in forza dell'applicazione del presente Regolamento.
4. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art. 28 - Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, sussiste irregolarità tributaria allorché il soggetto istante/esercente attività commerciali o produttive abbia compiuto violazioni in merito al pagamento/riversamento dei tributi locali sopra individuati a seguito di:
 - a) parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria del tributo;
 - b) avviso di accertamento definitivo;
 - c) omessa dichiarazione;
 - d) riscossione coattiva.
2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica.
3. Tale disposizione non si applica quando il soggetto esercente l'attività commerciale o produttiva ha già ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare/riversare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni.

Art. 29 - Soggetti in posizione di irregolarità tributaria

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il mantenimento di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.
2. In sede di prima applicazione entro 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'ufficio commercio provvede a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.
3. L'ufficio tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio commercio.
4. Per i tributi a liquidazione dell'ufficio, entro il 30 Aprile di ciascun anno l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria relativamente all'anno d'imposta precedente, inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per l'attivazione della procedura nei termini previsti ai commi successivi.

5. La verifica dell'irregolarità tributaria di cui all'art. 28 del presente regolamento è effettuata:
 - a) relativamente alla posizione tributaria della persona fisica e anche per le obbligazioni tributarie relative all'attività di impresa individuale;
 - b) relativamente alla posizione tributaria degli altri soggetti passivi dei tributi comunali, aventi o meno personalità giuridica.
6. In caso di esito positivo della verifica da parte del Comune sull'irregolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la "comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività" delle segnalazioni certificate di inizio attività, delle licenze, delle autorizzazioni, delle concessioni, in esercizio nel Comune di Torri di Quartesolo dal soggetto esercente attività commerciale o produttiva inadempiente, assegnando un termine di trenta (30) giorni per la regolarizzazione, salvo diverso accordo.
7. In caso di decorso infruttuoso del termine per la regolarizzazione, nei quindici (15) giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta (90) giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.
8. Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il predetto termine di novanta (90) giorni, l'ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.
9. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal presente regolamento generale delle entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.
10. In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 30 - Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo d'azienda

1. La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario, anche temporaneamente, di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art. 27 e delle relative sanzioni.
2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.
3. L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 29 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società/ente che si trasforma ovvero al cedente.

Art. 31 - Modalità di verifica nuove istanze

1. Al fine del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio commercio procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.
2. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'art. 27 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi

che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta (30) giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio commercio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria.

3. Ai fini delle verifiche e delle comunicazioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione gli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990.

Art. 32 - Collaborazione tra gli uffici

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario Generale.

TITOLO IV - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

CAPO I - AUTOTUTELA

Art. 33 - Istituto dell'autotutela - Presupposti

1. Pur nel doveroso approccio di compliance che l'Ufficio responsabile dell'entrata è tenuto ad assumere, l'esercizio dell'autotutela costituisce un potere discrezionale che la normativa vigente pone a supporto dello stesso per dirimere le controversie in via extragiudiziale.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce comunque interesse pubblico il fine di assicurare una equa imposizione, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
3. Il soggetto destinatario di un avviso di accertamento può richiedere, con istanza motivata e documentata da prodursi in carta libera, l'annullamento dell'atto.
4. L'esercizio del potere di autotutela è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.
5. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

Art. 34 - Procedura di autotutela

1. L'annullamento o la revoca dell'avviso di accertamento possono avvenire anche con riferimento ad atti definitivi.
2. Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:
 - a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa sono superiori all'importo contestato;
 - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'Ente.
3. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangano a carico delle parti che le hanno sostenute.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere. In caso di istanza di parte, il funzionario responsabile, nel termine di sessanta (60) giorni dalla presentazione della stessa, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al contribuente.
5. Il potere di autotutela può essere esercitato dal funzionario responsabile anche qualora l'atto da annullare o da revocare sia definitivo, in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo. In particolare procederà all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto della pretesa;
 - d) doppia imposizione;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione della somma dovuta;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte e non dovute, unitamente agli interessi maturati calcolati ai sensi del precedente art. 13.
7. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:
- a) per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
 - b) per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.
8. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
9. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso.
10. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

CAPO II - DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 35 - Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'art. 11 della L. n. 212/2000 e del D. Lgs. n. 156/2015, recante "*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*", al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Art. 36 - Materie oggetto di interpello

1. Ogni contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali, può rivolgere per iscritto all'Amministrazione circostanziate e specifiche istanze di interpello. L'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria con riferimento a casi concreti e personali.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. Possono presentare istanza di interpello i contribuenti e i soggetti che, in base alla legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti, insieme con questi o in loro luogo, all'adempimento di obbligazioni tributarie.

4. Le associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.

Art. 37 - Procedura ed effetti

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta, redatta in carta libera, da parte del contribuente ed indirizzata al Comune, presentata mediante consegna a mano o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, o per via telematica attraverso PEC.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza;
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
4. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale e/o la partita iva;
 - b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - d) la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere e la soluzione proposta;
 - e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, deve essere allegata allo stesso.
5. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'Amministrazione procedente o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'Amministrazione procedente, devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
6. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti richiesti, l'Ufficio invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di trenta (30) giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
7. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di centottanta (180) giorni comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
8. Le istanze sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui al comma 4 lettere a), e b) del presente articolo;
 - b) non sono presentate preventivamente con le modalità indicate dal comma 2 del presente articolo;

- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza come definite dall'art. 36 del presente regolamento;
 - d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 6 del presente articolo, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti;
 - g) prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difforni dalle previsioni normative incontrovertibili.
9. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza.
10. L'Amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta (90) giorni dal ricevimento della stessa mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da più contribuenti collettivamente relativamente alla medesima questione, è ammissibile una risposta unica da parte dell'Amministrazione.
11. Qualora non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere al contribuente di integrare l'istanza di interpello e la documentazione allegata. In tal caso il termine indicato si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dello stesso dell'integrazione richiesta. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di centottanta (180) giorni comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferme restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
12. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.
13. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.
14. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità delle risposte fornite ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, sono nulli.
15. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.
16. Nell'ipotesi in cui, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, ne dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente. Questo sarà tenuto ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.
17. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO III - RECLAMO/MEDIAZIONE

Art. 38 - Reclamo e mediazione - Ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'Ente Locale, di valore non superiore al limite previsto dall'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992 e s.m.i. e relative agli atti oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto.
2. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa, La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

Art. 39 – Effetti della presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:
 - a) interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;
 - b) apre una fase amministrativa della durata di novanta (90) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
 - c) sospende il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente che inizia a decorrere trascorsi i novanta (90) giorni di cui ai punti precedenti.
 - d) sospende la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo per novanta (90) giorni, ferma restando la debenza degli interessi previsti dalla disciplina applicabile al singolo tributo. La sospensione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992.

Art. 40 - Trattazione dell'istanza

1. La competenza ad esaminare l'istanza di reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992 è, in via generale, in capo ai singoli Funzionari Responsabili di ogni tributo.
2. Il responsabile incaricato dell'esame a valutazione del reclamo procede ad autonoma valutazione istruttoria della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso.
3. Il responsabile procede quindi all'autonoma adozione delle decisioni in materia di accoglimento o rigetto, anche parziali, dei motivi di reclamo, ivi comprese le determinazioni circa l'eventuale proposta di mediazione contenuta nel reclamo o da proporre al reclamante.
4. La valutazione istruttoria e le decisioni del responsabile sono effettuate sulla base delle disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia, il principio di indisponibilità della pretesa tributaria, l'eventuale incertezza della controversia, il grado di sostenibilità della pretesa tributaria, la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, il principio di economicità dell'azione amministrativa.
5. Il responsabile, in relazione alle responsabilità, funzioni e poteri previsti dalla legge, procede a:
 - a) accoglimento o rigetto, anche parziale, dei motivi del reclamo e conseguente annullamento totale o parziale della pretesa tributaria;
 - b) formulazione di eventuale ipotesi di mediazione da sottoporre al contribuente ed eventuale sottoscrizione degli stessi.

Art. 41 - Accordo di mediazione

1. Il responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione, qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure:
 - a) accoglie la proposta di mediazione formulata dal contribuente;
 - b) elabora una propria offerta di mediazione sottoposta ad accettazione del contribuente.
2. Qualora le parti pervengono ad un accordo, deve essere redatto apposito verbale che riporti le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché elenchi le modalità con cui si è pervenuti all'accordo, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.

Art. 42 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; in caso di rateazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del presente regolamento. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento;
 - b) con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.
2. Quando il perfezionamento della mediazione riguardi la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

Art. 43 - Sanzioni

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate dell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

Art. 44 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.
2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1.

Art. 45 - Provvedimento di diniego

1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, Il responsabile comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Art. 46 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:

- a) versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - b) mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - c) mancata prestazione della garanzia, quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, il responsabile valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
 3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - a) versamento dell'eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
 - c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 47 - Oggetto dell'adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. n. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D. Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5-ter, e delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 48 - Ambito di applicazione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili. Non vi potranno quindi essere riduzioni della materia imponibile qualora questa sia determinata o determinabile sulla base di elementi normativi indiscutibili, e quindi a mero titolo esemplificativo:
 - a) i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - b) i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
 - c) i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
2. Prima di utilizzare lo strumento dell'accertamento con adesione, l'ufficio deve attentamente valutare la reale fondatezza dell'accertamento emesso, intesa anche in senso sostanziale e non solo di legittimità, ponderando di conseguenza il rapporto tra i benefici immediati che l'Amministrazione può ottenere con la definizione della controversia rispetto a quelli che conseguono da un eventuale ricorso del contribuente. La scelta, oltre che del principio di legittimità, dovrà osservare anche il principio di economicità.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento

dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

Art. 49 - Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Art. 50 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
 - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:
 - a) se è stato notificato l'avviso di accertamento dopo l'invito di cui al successivo art. 51;
 - b) se la violazione ricade nell'ipotesi di recidiva, intendendosi tale il comportamento sistematico di reiterati inadempimenti in materia di fiscalità locale.

Art. 51 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di controllo ma prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire, mediante lettera raccomandata, notificazione eseguita dai messi comunali o a mezzo PEC, con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b) gli elementi rilevanti, ai fini dell'accertamento, in possesso dell'ufficio;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.
5. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

6. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del presente articolo.
7. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 52 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. L'istanza di cui al comma precedente può altresì essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedura di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.
3. L'istanza, in carta libera, di accertamento con adesione, può essere presentata all'ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
5. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
6. La presentazione dell'istanza viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 47 e 48.
7. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede entro 30 giorni alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato. In caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
8. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
9. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
10. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
11. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 53 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
2. Nell'atto di adesione vanno indicati:

- a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
- b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
- c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 54 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, notificazione a mezzo messo comunale, ovvero PEC.

Art. 55 - Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso, ovvero , in caso di pagamento rateale , con il pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta, ai sensi del precedente art. 25.
2. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento, unitamente alla copia della garanzia eventualmente richiesta. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato, come definito all'art. 25 comma 9, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
4. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario, che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
5. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
6. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
7. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

TITOLO V – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 56 - Ravvedimento operoso per entrate tributarie

1. Il contribuente, in caso di tardivo o insufficiente versamento del tributo, può sanare la violazione eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto, della sanzione in misura ridotta e degli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
2. Il contribuente deve versare in unica soluzione, mediante il modello di pagamento F24, barrando la casella "RAV" l'imposta, la sanzione e gli interessi.
3. Il ravvedimento comporta l'applicazione di sanzioni ridotte, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 e s.m.i., a condizione che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
4. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso per violazione dell'obbligo di versamento e di dichiarazione dei tributi sono così ridotte:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
 - f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
5. In deroga al comma 2 è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento, beneficiando della riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1 lettere a), a-bis), b), b-bis) e b-ter), b) quater del D. Lgs n. 472/1997 e s.m.i. e richiamate dal comma 5, lettere da a) ad e) del presente Regolamento, anche in caso di versamento frazionato, purché effettuato entro i relativi termini prescritti da tale disposizione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 58 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono soppressi tutti i regolamenti precedentemente approvati disciplinanti le medesime fattispecie, ed in particolare:
 - a) il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione di C. C. n. 75 del 28.12.2017;
 - b) il Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie approvato e modificato con delibere di C.C. n. 74 del 20.12.1999, n. 18 del 30.03.2009, n. 15 del 28.04.2016.